

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 71

Magadino, 21 luglio 2014

Risoluzione municipale no. 846

di competenza della Commissione delle Petizioni

Modifica dell'articolo 36 del Regolamento canalizzazioni

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

il Regolamento concernente la gestione delle canalizzazioni è stato approvato dal Consiglio comunale in data 14 giugno 2011 e successivamente ratificato dalla SEL con risoluzione del 6 febbraio 2012. In seguito, il Consiglio comunale ha approvato in data 1° luglio 2013 le modifiche degli articoli 13, 35 e 36, pure ratificate dalla SEL con risoluzione del 31 marzo 2014.

A distanza di un anno da queste modifiche, su richiesta formulata dalla Sorveglianza federale dei prezzi (SPR), del 9 aprile 2014, espressasi su una segnalazione formulata da un nostro utente, si impone un'ulteriore modifica all'articolo 36 riguardante le tasse d'uso. La richiesta di "Mister prezzi" è allegata e parte integrante del presente messaggio.

In sintesi, la Sorveglianza federale dei prezzi (SPR) ritiene che l'attuale sistema di tassazione per l'uso delle canalizzazioni debba essere modificato per renderlo maggiormente rispettoso del principio di causalità. L'applicazione di una tassa base sul valore di stima dell'elemento allacciato, in assenza di un limite massimo, può penalizzare oltremodo alcuni utenti che vivono in case proprie o che hanno allacciato stabili di grandi dimensioni e alti valori di stima, di fatto ininfluenti sull'effettiva immissione di acque luride in canalizzazione.

L'Amministrazione comunale ha avuto modo di confrontarsi telefonicamente con il responsabile SPR, signor Andrea Zanzi, il quale, a precisa domanda, ha affermato che non esiste un sistema perfetto se non quello di dotarsi di un contatore separato, che quantifichi l'effettiva immissione di acque luride in canalizzazione. Per ovvi motivi di costi e difficoltà tecniche questo sistema è praticamente solo teorico e inesistente. Pur convalidando il sistema di tassazione adottato dal nostro Comune, la raccomandazione è quella di introdurre un tetto massimo all'applicazione della tassa sul valore di stima dei manufatti allacciati.

L'adozione di questa modifica comporterà una diminuzione delle entrate quantificabile in circa CHF 30'000.00.

Per questo, si chiede di accettare la modificare dell'articolo 36 sulle tasse d'uso inserendo, al punto 6, nei capoversi c) e d) che trattano l'imposizione sul valore di stima, un "tetto" massimo di CHF 3'000.00.

Modifica proposta

Nell'articolo attuale (in nero) viene inserita la proposta di modifica da approvare (in rosso):

Art. 36: Tasse d'uso

L'ammontare della tassa viene fissato nel modo seguente:

Da punto 1 a punto 6 cpv. b) omissione (nessun cambiamento)

6. cpv. c) La tassa consiste in una tassa base sul valore di stima dell'elemento allacciato, variabile tra lo 0.4 e lo 0.9 ‰ e un importo variabile tra CHF 0.25 CHF 0.75 per m³ di acqua potabile o industriale consumata, **ritenuto un massimo di CHF 3'000.00.**

6. cpv. d) Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.4 e lo 0.9 ‰ di detto valore, **ritenuto un massimo di CHF 3'000.00.**

Da punto 6 cpv. e) a cpv. i) omissione (nessun cambiamento).

Il presente messaggio è stato discusso in data 21 luglio 2014 e approvato dal Municipio con risoluzione no. 846.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvate le modifiche dell'articolo 36 del Regolamento delle canalizzazioni come segue:

Art. 36: Tasse d'uso

L'ammontare della tassa viene fissato nel modo seguente:

Da punto 1 a punto 6 cpv. b) omissione (nessun cambiamento)

6. cpv. c) La tassa consiste in una tassa base sul valore di stima dell'elemento allacciato, variabile tra lo 0.4 e lo 0.9 ‰ e un importo variabile tra CHF 0.25 CHF 0.75 per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un massimo di CHF 3'000.00.

6. cpv. d) Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.4 e lo 0.9 ‰ di detto valore, ritenuto un massimo di CHF 3'000.00.

Da punto 6 cpv. e) a cpv. i) omissione (nessun cambiamento).

2. L'articolo 36 così modificato sarà applicabile dopo le pubblicazioni di rito e successiva ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli